

ACCORDO**tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

IL GOVERNO DEL CANADA,

dall'altro,

qui di seguito denominati «le parti»,

RILEVANDO che la dichiarazione transatlantica, adottata dalla Comunità europea e i suoi Stati membri e dal governo canadese il 22 novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della mutua cooperazione in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nei settori dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;

RILEVANDO che la dichiarazione comune sulle relazioni UE-Canada, adottata il 17 dicembre 1996, impegna le parti a favorire i contatti a tutti i livelli tra i cittadini, specie tra i giovani, al fine di rinnovare i legami basati sulla condivisione di culture e valori, e che il piano d'azione comune, allegato alla dichiarazione, induce le parti a rafforzare ulteriormente la cooperazione attraverso l'accordo concluso in materia di istruzione superiore e formazione;

CONSIDERANDO che l'adozione e attuazione dell'accordo concluso nel 1995 sull'istruzione superiore e la formazione ha dato esecuzione agli impegni assunti con la dichiarazione transatlantica e che l'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione è stata estremamente positiva per entrambe le parti;

RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione superiore e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;

CONSTATANDO che la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione debba completare altre iniziative di cooperazione analoghe tra la Comunità europea e il Canada;

RICONOSCENDO l'importanza di tener conto del lavoro svolto nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione da organizzazioni internazionali attive in questi settori, come l'OCSE, l'Unesco e il Consiglio d'Europa;

CONSTATANDO che le parti hanno un interesse comune alla cooperazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione, nel quadro della più vasta cooperazione esistente tra la Comunità europea e il Canada;

PREVEDENDO di trarre un vantaggio reciproco dalle attività di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione;

RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nel campo della formazione;

DESIDERANDO rinnovare il presupposto formale per il proseguimento delle attività di cooperazione avviate nel campo dell'istruzione superiore e della formazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Articolo 2

Definizioni**Oggetto**

Ai fini del presente accordo si intende per:

Il presente accordo rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione, avviato nel 1995 tra la Comunità europea e il Canada.

- 1) «istituto d'istruzione superiore»: un qualsiasi istituto che, a prescindere dalla sua denominazione, offra qualifiche e diplomi di livello superiore in base alle leggi o consuetudini vigenti;

- 2) «istituto di formazione»: un qualsiasi ente pubblico, semi-pubblico o privato che, a prescindere dalla sua denominazione, organizza o impartisce corsi di istruzione o formazione professionale, perfezionamento professionale, aggiornamento professionale o riqualificazione, in base alle leggi e consuetudini vigenti e tenendo conto delle qualifiche riconosciute dalle autorità competenti;
- 3) «studenti»: tutte le persone che seguono corsi o programmi di studio o formazione, organizzati dagli istituti d'istruzione superiore o formazione di cui al presente articolo e riconosciuti o sostenuti dal punto di vista finanziario dalle autorità competenti.

Articolo 3

Obiettivi

Il programma di cooperazione intende:

- 1) Favorire una più stretta comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e del Canada, compresa una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture ed istituzioni.
- 2) Migliorare, sia nella Comunità europea che nel Canada, la qualità della preparazione delle risorse umane, favorendo, tra l'altro, l'acquisizione delle conoscenze necessarie per rispondere alle sfide di un'economia globale basata sulle conoscenze.
- 3) Incoraggiare una serie innovativa e sostenibile di attività di cooperazione tra le diverse regioni della Comunità europea e del Canada nel campo dell'istruzione superiore e della formazione, al servizio degli studenti e con un impatto duraturo.
- 4) Migliorare la qualità della mobilità studentesca tra le due sponde dell'Atlantico promuovendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione, nonché, ove necessario, la trasferibilità dei crediti accademici.
- 5) Favorire lo scambio delle competenze acquisite nel campo dell'e-learning e dell'apprendimento a distanza, nonché il loro uso efficace da parte dei consorzi chiamati a realizzare i progetti, in modo da ampliare l'impatto del programma.
- 6) Promuovere o rafforzare le partnership tra istituti d'istruzione superiore e di formazione, associazioni professionali, autorità pubbliche, associazioni private o di altra natura della Comunità europea e del Canada.
- 7) Potenziare il valore aggiunto di una dimensione comunitaria e canadese nella cooperazione transatlantica avviata nel campo dell'istruzione superiore e della formazione.
- 8) Integrare i programmi bilaterali in corso tra gli Stati membri della Comunità europea e il Canada, nonché altri programmi ed iniziative della Comunità europea e del Canada.

Articolo 4

Principi

La cooperazione prevista dal presente accordo è disciplinata dai seguenti principi:

- 1) Pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e delle province e dei territori del Canada, nonché dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di formazione.
- 2) Equilibrio globale dei vantaggi derivanti dalle attività intraprese nell'ambito del presente accordo.
- 3) Erogazione efficace di sovvenzioni a favore di una gamma diversificata di progetti innovativi che intendano creare nuove strutture e legami, avere un effetto moltiplicatore mediante una vasta ed efficace opera di divulgazione dei risultati e perdurare nel lungo periodo senza bisogno di un sostegno permanente da parte del programma di cooperazione e che, nel caso della mobilità degli studenti, comportino un riconoscimento reciproco dei periodi di studio e formazione ed eventualmente la trasferibilità dei crediti accademici.
- 4) Ampia partecipazione degli Stati membri della Comunità europea e delle province e territori del Canada.
- 5) Pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e del Canada.
- 6) Selezione dei progetti mediante gara e secondo metodi improntati alla trasparenza, tenendo conto dei principi di cui sopra.

Articolo 5

Azioni del programma

Il programma di cooperazione prevede l'esecuzione delle azioni di cui all'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 6

Comitato paritetico

1. È istituito un comitato paritetico comprendente rappresentanti di entrambe le parti.
2. Il comitato paritetico ha il compito di:
 - a) analizzare le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo;
 - b) presentare alle parti, con scadenza almeno biennale, una relazione sul livello, andamento ed efficacia delle attività di cooperazione avviate nell'ambito del presente accordo.
3. Il comitato paritetico si riunisce almeno una volta ogni due anni, alternativamente nella Comunità europea e in Canada. Altre riunioni possono essere indette previo accordo reciproco.
4. Il verbale delle riunioni è concordato dai membri designati da ciascuna parte a presiederle congiuntamente ed è sottoposto, unitamente alla relazione biennale, al comitato paritetico di cooperazione, istituito nell'ambito dell'accordo quadro del 1976 per la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea e il Canada, nonché ai competenti ministri delle due parti.

*Articolo 7***Controllo e valutazione**

Le parti collaborano per svolgere le opportune operazioni di controllo e valutazione del programma di cooperazione, in modo da poterlo eventualmente riorientare alla luce di esigenze o possibilità che emergano nel corso del suo svolgimento.

*Articolo 8***Finanziamento**

1. Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle leggi, regolamenti, politiche e programmi della Comunità europea e del Canada. Al finanziamento si provvederà sulla base di quote globalmente equilibrate fra le due parti.

2. Ciascuna parte stanZIA fondi a diretto beneficio — per la Comunità europea — dei cittadini di uno Stato membro o di persone ufficialmente riconosciute come residenti permanenti dalla legislazione di uno Stato membro, e — per il Canada — dei cittadini e residenti permanenti, quali definiti dalla legge sull'immigrazione.

3. Le spese occasionate dal comitato paritetico, o per suo conto, sono a carico della parte rappresentata. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 9***Accesso del personale**

Ciascuna parte adotta tutte le misure opportune e s'impegna al meglio delle sue possibilità per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività, in conformità delle leggi e norme di ciascuna parte.

*Articolo 10***Altri accordi**

1. Il presente accordo non pregiudica ulteriori forme di cooperazione che possano svolgersi nel quadro di altri accordi tra le parti.

2. Il presente accordo non pregiudica accordi bilaterali esistenti o futuri tra singoli Stati membri della Comunità europea ed il Canada nei settori contemplati dal presente accordo.

*Articolo 11***Campo d'applicazione del presente accordo**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso fissate, e, dall'altro, al territorio del Canada.

*Articolo 12***Clausole finali**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge previste per la sua entrata in vigore. L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultima notificazione.

2. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato previa intesa fra le parti.

3. Il presente accordo può essere modificato o ampliato previa intesa fra le parti. Le modifiche o le aggiunte hanno luogo per iscritto ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge per l'entrata in vigore dell'accordo recante le modifiche o le aggiunte in questione.

4. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incide sulla validità o la durata di qualsiasi intesa intercorsa ai sensi dello stesso o sugli obblighi assunti conformemente all'allegato del presente accordo.

*Articolo 13***Testi autentici**

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna delle versioni linguistiche facenti parimenti fede.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφωντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, have signed this Agreement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
EM FÉ DO QUE os abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.
TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut ovat allekirjottaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Ottawa, el diecinueve de diciembre del año dos mil.
Udfærdiget i Ottawa den nittende december to tusind.
Geschehen zu Ottawa am neunzehnten Dezember zweitausend.
Έγινε στην Οτάβα, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες.
Done at Ottawa on the nineteenth day of December in the year two thousand.
Fait à Ottawa, le dix-neuf décembre deux mille.
Fatto a Ottawa, addì diciannove dicembre duemila.
Gedaan te Ottawa, de negentiende december tweeduizend.
Feito em Otava, em dezanove de Dezembro de dois mil.
Tehty Ottawassa yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Ottawa den nittonde december tjugohundra.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Gobierno de Canadá
For Canadas regering
Für die Regierung Kanadas
Για την Κυβέρνηση του Καναδά
For the Government of Canada
Pour le gouvernement du Canada
Per il governo del Canada
Voor de regering van Canada
Pelo Governo do Canadá
Kanadan hallituksen puolesta
På Kanadas regerings vägnar

ALLEGATO

AZIONI

AZIONE 1

Progetti realizzati da consorzi misti CE/Canada

1. Le parti forniranno un sostegno a istituti d'istruzione superiore e di formazione che costituiscano consorzi misti CE/Canada al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell'insegnamento superiore e della formazione. La Comunità europea fornirà un sostegno ai partner europei di tali consorzi, mentre il Canada fornirà un sostegno ai partner canadesi.
2. Ogni consorzio misto deve comprendere per ciascuna delle due parti almeno tre partner attivi — per la Comunità europea — di almeno tre diversi Stati membri e — per il Canada — di almeno due diverse province o territori.
3. Ciascun consorzio misto dovrebbe di norma comportare la mobilità transatlantica degli studenti, ricercando la parità dei flussi nelle due direzioni, e prevedere un'adeguata preparazione linguistica e culturale.
4. Un sostegno finanziario può essere concesso a progetti di consorzi misti che prevedano attività innovative con obiettivi da conseguirsi entro un termine di tre anni. Le attività preliminari o di elaborazione del progetto possono essere sostenute per un periodo massimo di un anno.
5. Le aree tematiche ammissibili ai finanziamenti per i consorzi misti CE/Canada vengono stabilite dal comitato paritetico di cui all'articolo 6.
6. Tra le attività ammissibili possono figurare:
 - attività preparatorie o necessarie per l'elaborazione del progetto,
 - messa a punto di strutture organizzative per la mobilità degli studenti, che consentano, tra l'altro, di effettuare tirocini pratici e che forniscano un'adeguata preparazione linguistica e il pieno riconoscimento accademico da parte delle istituzioni partner,
 - scambi strutturati di studenti, insegnanti, formatori, amministratori, responsabili delle risorse umane, addetti alla programmazione della formazione professionale, istruttori ed esperti in orientamento professionale sia di istituti d'istruzione superiore che di centri di formazione professionale,
 - elaborazione comune di programmi di studio innovativi, compresa la messa a punto di materiale, metodi e moduli didattici,
 - elaborazione comune di nuove metodologie per l'istruzione superiore e la formazione, comprendenti l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento a distanza,
 - brevi programmi intensivi di almeno tre settimane,
 - incarichi d'insegnamento per materie facenti parte integrante del programma di studio di un istituto partecipante,
 - altri progetti innovativi che intendano migliorare la qualità della cooperazione transatlantica nell'istruzione superiore e nella formazione e che rispondano ad almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente accordo.

AZIONE 2

Attività complementari

Le parti possono sostenere un numero limitato di attività complementari che siano conformi agli obiettivi del programma, tra cui lo scambio di esperienze o altre forme di azione comune nel campo dell'istruzione e della formazione.

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Ciascuna parte fornisce un sostegno finanziario per le attività previste dal presente programma.
2. La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna parte, cui spettano i compiti seguenti:
 - stabilire le regole e le procedure per la presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una serie di orientamenti comuni per i candidati,
 - decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, nonché di presentazione e selezione delle proposte,
 - fornire informazioni sul programma e la sua attuazione,
 - designare consulenti ed esperti del mondo universitario, anche per consentire una valutazione indipendente delle proposte,
 - raccomandare alle competenti autorità di ciascuna parte i progetti da finanziare,
 - curare la gestione finanziaria,
 - provvedere al controllo e alla valutazione del programma con un approccio cooperativo.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

Nell'ambito del presente programma di cooperazione saranno messi a disposizione fondi per l'acquisto di servizi atti a garantire l'esecuzione ottimale del programma. In particolare, le parti possono organizzare seminari, convegni o altre riunioni di esperti, condurre valutazioni, realizzare pubblicazioni o divulgare informazioni relative al programma.
